



CORTE DEI CONTI

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

VISTO l'art. 100, secondo comma, della costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 5 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della corte dei conti (deliberazione n. 14/del2000);

VISTO l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO l'art. 3, commi 4 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'art. 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15;

VISTA la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243;

VISTO l'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ne rimette l'attuazione all'autonoma potestà regolamentare del Consiglio di presidenza della Corte dei conti prevista dalla vigente normativa;

VISTO il Regolamento del Consiglio di presidenza, approvato con deliberazione n. 52/CP/2019 in data 14 febbraio 2019 e confermato con deliberazione n. 120/CP/2021 in data 12 maggio 2021;

VISTA l'ordinanza n. 83 del 14 settembre 2021, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato le Sezioni Riunite in sede deliberante per l'adunanza 12 ottobre 2021 in video conferenza, poi proseguita in data 15 ottobre, per la pronuncia delle stesse sul testo della deliberazione recante le "Misure organizzative volte all'implementazione del controllo concomitante" elaborato dal Consiglio di presidenza;

VISTE la deliberazione n. 213/CP/2021 in data 3 agosto 2021 e la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede deliberante n. 2/DEL/2021.

VISTO, in particolare, l'art. 29, comma 2, della deliberazione n. 52/CP/2019, ai sensi del quale: *“La Commissione è competente per l'elaborazione istruttoria di ogni altro atto normativo interno a carattere generale, con speciale riguardo ad iniziative di semplificazione e di consolidamento regolamentare”*;

PRESO ATTO della proposta formulata dalla Commissione per il Regolamento e gli atti normativi, del successivo dibattito svoltosi nella seduta del 9 novembre 2021 e di quanto deliberato nella medesima.

APPROVA

L'adozione del Regolamento concernente il Collegio del controllo concomitante ai sensi dell'art. 22 del DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120.

Art. 1

1. Il controllo concomitante previsto dall'art 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazione nella legge 11 settembre 2020 n 120, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale è esercitato dal Collegio del controllo concomitante istituito presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato. L'attività del controllo è intestata al Collegio ed è esercitata in autonomia sulla base del programma annuale deliberato dallo stesso Collegio nel quadro della programmazione generale dei controlli definito dalle Sezioni riunite ai sensi dell'art. 5 del regolamento di organizzazione delle funzioni di controllo approvato con Delibera n. 14/DEL/2000.

2. Ove l'attuazione di piani, programmi e progetti sia rimessa a Regioni/Province autonome o ad altri enti o a organi operanti esclusivamente in ambito regionale, le funzioni di cui al precedente comma vengono svolte dalla competente Sezione regionale di controllo.

Art. 2

1. Il Collegio del controllo concomitante programma, entro il 30 novembre di ciascun anno, i controlli da svolgere direttamente e quelli da svolgere con altre Sezioni, definendo le modalità della collaborazione operativa le procedure, i criteri metodologici e linee comuni. Ai soli fini della programmazione dei controlli relativi a più Sezioni, il collegio è integrato con i presidenti delle Sezioni interessate. Il Collegio, anche a richiesta del Governo o delle Commissioni parlamentari, che è inoltrata per il tramite del Presidente della Corte dei conti, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento.

2. Le Sezioni regionali di controllo deliberano, entro il 30 novembre di ciascun anno, i propri programmi di controllo concomitante, nell'ambito della programmazione prevista dall'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2.

3. Qualora nell'attività di controllo siano accertate gravi irregolarità gestionali e rilevanti ed ingiustificati ritardi o ulteriori circostanze previste dall'art. 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, il Collegio o la Sezione competente ne individua le cause, in contraddittorio con l'amministrazione. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi, secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente segnalato all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base a quanto disposto dall'art. 22, comma 1, secondo capoverso, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120.

4. Nelle ipotesi in cui le gravi irregolarità gestionali di cui al comma precedente abbiano determinato anche una lesione degli interessi finanziari nazionali o eurounitari, deve essere indirizzata idonea segnalazione alla Procura generale che nell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento provvederà al successivo inoltrare alle Procure regionali territorialmente competenti.

5. Il Collegio del controllo concomitante concorre all'espletamento dei controlli sull'attuazione del PNNR nel perimetro della programmazione generale di cui all'art.5 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni controllo della Corte dei conti (Deliberazione n.14 DEL/2000) Il Collegio riferisce tramite il Presidente della Corte al Parlamento sui controlli effettuati sui principali piani e programmi relativi agli interventi di economia e rilancio dell'economia nazionale di cui al richiamato art. 22, comma 1, secondo capoverso, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120.

6. Per le questioni risolte in maniera difforme dalle Sezioni regionali di controllo nonché per casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza continuano a trovare applicazione l'art. 17, comma 31₂ del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174₂ convertito con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 3

1. Il Collegio di cui all'art. 1 opera con collegi formati in numero dispari da almeno 5 componenti. In caso di controlli svolti in collaborazione con più sezioni, i magistrati relatori non appartenenti al Collegio lo integrano nel numero massimo di 4.

Art. 4

1. La dotazione organica del Collegio del controllo concomitante è individuata in n.1 Presidente di sezione e 6 magistrati, assegnati a tempo pieno, e di almeno 6 magistrati in assegnazione aggiuntiva. Per un terzo della dotazione organica, i componenti sono scelti fra magistrati con anzianità di servizio inferiore a 8 anni.

2. Il Presidente di Sezione del Collegio è assegnato mediante procedura concorsuale con i criteri previsti dall'art. 32 della deliberazione del Consiglio di presidenza in data 5 novembre 2019, n. 231.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ultimo periodo, il contingente previsto dal comma 1 è assegnato mediante procedura concorsuale con i criteri previsti dall'art. 6, comma 11, lettere a) e b), e comma 2 della deliberazione del Consiglio di presidenza in data 5 novembre 2019, n. 231. La valutazione discrezionale è effettuata sulla base dei criteri previsti dall'art. 6, comma 1, lett. c) della citata deliberazione, con punteggio stabilito in punti 1,00 per ciascun componente del Consiglio di presidenza.

4. Fermo restando quanto disposto al comma 1, primo periodo, al Collegio per il controllo concomitante sono assegnati in aggiuntiva 6 magistrati ai sensi e con le modalità previste dall'art. 8 della citata deliberazione n. 231/CP/2019.

Art. 5

1. Il Collegio del controllo concomitante si avvale di una struttura di supporto specifica la cui dotazione organica è definita con provvedimento del Segretario Generale.

Art. 6

1. È prevista una dotazione strutturale di natura informatica che consenta di definire ed eseguire il monitoraggio dei flussi finanziari e fisici attraverso collegamenti con le banche dati messe a punto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal MEF-Ragioneria Generale dello Stato e da altre istituzioni e amministrazioni.

IL PRESIDENTE



LUCA FAZIO
CORTECONTI/80218670588
10.11.2021 10:26:37 GMT+00:00

Firmato digitalmente da: MARINI FRANCESCO SAVERIO
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 10/11/2021 11:59:06



CARLINO
GUIDO
Corte Dei
Conti
10.11.2021
14:05:26
GMT+01:00